

LIV.

TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del presidente della Corte dei conti — Ringraziamenti — Giuramento del senatore Tittoni Tommaso — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori — votazione a scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 » (N. 17-A) — Proposta di emendamenti del senatore Cavasola, su cui parlano il proponente, il relatore senatore Frola ed il ministro di agricoltura, industria e commercio — Approvazione di un ordine del giorno del senatore Carasola — Sono approvati senza discussione gli articoli 26 e 26-bis — Approvati anche l'art. 26-ter con un emendamento proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio e modificato dal relatore senatore Frola — È approvato il complesso dell'art. 1 del progetto di legge — Approvati l'art. 2 con alcuni emendamenti proposti dai senatori Di Prampero, Codronchi e Borgatta — Si approva senza discussione l'art. 3 ultimo del progetto di legge — Osservazione del senatore Astengo — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Discussione del progetto di legge: « Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri » (N. 37) — Nella discussione generale fanno osservazioni il ministro guardasigilli ed i senatori Frola, relatore e Vischi, presidente dell' Ufficio centrale — Chiusura della discussione generale — Approvazione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale accettato dal ministro di grazia e giustizia — Si approvano senza discussione gli articoli da 1 a 6 coi relativi allegati A e B — Si approvano senza discussione gli articoli da 7 a 16 ultimo del progetto di legge — La votazione a scrutinio segreto è rinviata alla successiva tornata.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri di agricoltura, industria e commercio, della guerra, della marina, dell' interno e di grazia e giustizia e dei culti.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

« N. 94. — Giovanni Buonvicini, usciere del Tribunale di Roma, fa voti che sia modificato il disegno di legge: « Ordinamento del ser-

vizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri » (N. 37).

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del presidente della Corte dei conti, della quale do lettura:

Roma, 3 dicembre 1902.

In adempimento del disposto della legge 15 luglio 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella seconda quindicina di novembre u. s. non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

Il Presidente

G. FINALI.

Do atto al presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Massari e Cappelli ringraziano il Senato delle condoglianze fatte loro pervenire.

Giuramento del senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Tommaso Tittoni, di cui vennero convalidati i titoli per la nomina a senatore in altra seduta, invito i signori senatori Prospero Colonna e Alfonso Doria Pamphily d'introdurlo nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tittoni viene introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor comm. Tommaso Tittoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare il senatore di Prampero, relatore.

DI PRAMPERO, *relatore*. Con R. decreto 25 novembre ultimo scorso venne nominato Senatore

del Regno il professore Pasquale Del Giudice, e ciò in base alla categoria 18ª, art. 33, dello Statuto.

La vostra Commissione, esaminati l'atto di nascita ed i documenti presentati quale membro effettivo del R. Istituto Lombardo di scienze e lettere dall'aprile 1890 e della R. Accademia di Napoli dall'agosto 1891, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporvi la convalidazione sua a Senatore del Regno.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione.

Prego il senatore, segretario Mariotti di procedere all'appello nominale.

MARIOTTI F., *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Presentazione di progetti di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale;

Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati;

Istituzione di una Cassa di previdenza e di pensioni per i segretari ed altri impiegati comunali.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questi tre disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici per il loro esame.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione alla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917 » (N. 17-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877 ».

Nella seduta di ieri vennero approvati i primi 5 articoli.

Il senatore Cavasola propone alcuni emendamenti all'art. 12 della legge vigente.

Quindi, credo conveniente di dar lettura dell'art. 12 della legge: «È data facoltà allo Stato, alle provincie ed ai comuni di procedere nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità. Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento de' lavori, l'intraprenda nel termine di mesi sei e li compia in quello che sarà assoggettato dal Comitato forestale.

«L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli, o venderli, o altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento».

Il senatore Cavasola propone le seguenti modifiche ed aggiunte:

Art. 12 ultimo comma.

... L'Amministrazione forestale potrà colla legge del bilancio essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi, allo scopo di rimboschirli. (Sopprimere le restanti due righe).

Art. 12 bis (aggiunto).

L'Amministrazione forestale nel rimboschire dovrà estendere secondo le condizioni di luogo e di terreno, le colture silvane meglio adatte ad accrescere od a creare speciali industrie forestali.

Oltre alle particolari cure per la conservazione, estensione e coltura della quercia del sughero e delle piante resinose, l'Amministrazione forestale si adoprerà per la introduzione di piante atte a dare abbondante combustibile o di particolare valore industriale.

Art. 12 ter (aggiunto).

L'Amministrazione forestale potrà colla legge del bilancio essere autorizzata ad istituire stazioni forestali sperimentali connesse colle stazioni sperimentali agrarie, al fine di accrescere e migliorare la produzione silvana e di raggiungere una maggiore utilizzazione industriale dei prodotti boschivi.

Ha facoltà di parlare il senatore Cavasola per svolgere le sue proposte.

CAVASOLA. Dirò pochissime parole avendo già avuto occasione di spiegare il concetto dal quale io partiva nel proporre la soppressione dell'ultima linea dell'articolo 12 della legge attuale e nel proporre altri due articoli aggiunti che dovrebbero fare seguito al 12° attuale, con quel numero che dovrebbero avere nel testo unico.

Io ieri ho sacrificato tutte le aspirazioni di modifiche parziali agli articoli che abbiamo discussi, nella speranza di vedere accolto il mio vivo desiderio di affermare nettamente nella legge il concetto che lo Stato si faccia esso stesso attivo e provvido rimboschitore. Io era logico ieri in quelle proposte seguendo l'ordine delle idee mie, nutrite in gran parte di esperienza; sono anche più logico oggi nel sostenerle dopo le parole così calde di convincimento personale pronunziate ieri in quest'aula dall'onor. ministro, il quale ha altamente proclamato quel principio che io vorrei fosse vivificatore di tutte le amministrazioni, della sua particolarmente, che cioè la gran risorsa d'Italia stia nel rialzare sempre e dappertutto il valore della produzione. Non solo in quantità ma principalmente in valore deve essere rialzata la produzione italiana, incominciando (poichè di questo oggi parliamo) da quella dei boschi. E dopo le frasi così incisive dell'onorevole Cefaly, nel dipingere lo stato miserando dei boschi, ossia di quelli che egli disse «furon boschi», e nel dimostrare la impossibilità presente delle amministrazioni locali e dei privati a rimboschire, io devo insistere e pregare l'onor. ministro di fare buon viso all'insistenza mia, affinché lo Stato assuma risolutamente questo compito del rimboschimento. Appunto perchè lo assuma direttamente, in ogni caso io ho proposto la soppressione di quelle parole dell'art. 12 che dicono: «comprare per vendere o per cedere i terreni nudi col vincolo dei rimboschimenti ai terzi». Io dico «comprarli» sì, ma non «cederli»; comprarli e rimboschirli direttamente per conto dello Stato, non per affidarli ai terzi. Ciò per l'avviamento vero alla ricostituzione di un demanio boschivo dello Stato, che io ritengo unico fondamento pratico di una nuova ricchezza di foreste quale noi auguriamo all'Italia.

Nel rimboschire poi ho proposto e sostengo che si debba avere riguardo a quelle specie di

piante che abbiano un maggior valore industriale; ed affinché questo maggior valore sia completamente utilizzato, io ho proposto che s'introducano le stazioni forestali sperimentali. Queste massime ho voluto mettere in forma di precetti nella legge, non perchè io diffidi delle buone intenzioni dell'onor. ministro attuale di agricoltura e commercio, nè della operosità colla quale egli cercherà di tradurre in atto i propositi suoi, ma perchè sono convinto anche io, come lui, che le leggi soprattutto sono efficaci quando corrispondono al sentimento pubblico. Dopo l'esperienza dolorosa che abbiamo fatto, sono costretto a concludere che di rispetto alle foreste nel sentimento pubblico ci è troppo poco in Italia, perchè a noi non debba premere di dare forza coercitiva a quell'avviamento, che vorremmo per la ricostituzione delle foreste. Detto ciò, mi rimetto all'apprezzamento del ministro, dell'Ufficio centrale e del Senato.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

FROLA, *relatore*. Nella seduta di ieri, a nome dell'Ufficio centrale, ho dichiarato come l'Ufficio centrale stesso sarebbe stato ben lieto che si fossero dati maggiori fondi all'amministrazione forestale, perchè potesse provvedere più efficacemente all'applicazione della legge sui rimboschimenti. Abbiamo accennato già nella seduta di ieri alle necessità in cui ci troviamo che questa legge sia applicata più di quanto si sia fatto per il passato. Quindi l'Ufficio centrale concorda nel concetto che domina nelle aggiunte proposte dall'onorevole senatore Cavasola.

Però l'Ufficio centrale ritiene che allo stato delle cose si possa mantenere l'art. 12 come si trova nella vigente legge, e che possa il Governo, con quei mezzi che crederà opportuni, venire egualmente all'applicazione dei concetti che sono manifestati dall'aggiunta all'articolo 12 bis, ed all'art. 12 ter; perchè noi non possiamo mettere in dubbio che l'amministrazione nel rimboschire debba estendere la sua opera secondo le condizioni dei luoghi; e non possiamo neppure porre in dubbio che l'amministrazione nel rimboschire non debba tener conto dello stato di coltura dei luoghi speciali, e di quelle produzioni che possono recare mag-

gior vantaggio, sia a quei luoghi in cui si trovano, sia all'intera nazione.

Quindi è che, pur approvando i concetti che sono espressi nelle proposte dell'onor. Cavasola, non riteniamo che si debbano inserire nell'attuale disegno presentato dall'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. Cavasola predica a un convertito, anzi a un predicatore delle sue stesse dottrine.

Io accetterò come ordine del giorno tutto ciò che egli desidera, ma nell'interesse dell'economia della legge, dal momento che io faccio tali dichiarazioni, non mi pare che sia necessario fare modificazione alcuna.

CAVASOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVASOLA. Io tengo a dichiarare all'onor. ministro che non ho predicato a lui; anzi mi sono valso del convincimento suo così eloquentemente e romanamente espresso ieri per predicare a quelli che verranno dopo di lui, dato che la mia voce possa giungere sino ad essi, o meglio: poichè io non so (e con questo auguro lunga vita ministeriale all'onor. Baccelli) se per quelli che verranno la mia voce avrà ancora risonanza, se l'onor. Baccelli potesse darci l'affidamento che starà al Ministero finchè al bisogno del rimboschire sia soddisfatto, noi potremmo tranquillamente rimetterci alla parola sua.

Io ho detto: miro a stabilire nella legge sotto forma di precetto, ciò che il ministro ha tracciato come programma a sè stesso ed a noi; quindi io, lungi dal predicare all'onor. Baccelli, ho mirato a dare garanzia di riuscita ai proponimenti miei e suoi.

Però da uomo pratico tengo a non sacrificare il principio. So che in Italia le idee buone non spuntano mai d'un tratto; epperò mi contento di fare un primo passo, ma non rinuncio a farlo. Io convertirò in ordine del giorno le disposizioni che avevo cercato di fare introdurre nella legge; e spero che restando esse col voto dell'assemblea e coll'accettazione del ministro tra gli atti del Senato, servano di norma, non per l'amministrazione Baccelli, che

certamente non ne ha bisogno, ma per tutte quelle che verranno, e di norma soprattutto a chi deve per suo ufficio applicare la legge.

Manderò un ordine del giorno al banco della Presidenza che affermi questi concetti, tra i quali concetti io prego l'onor. ministro di permettermi d'includere quello della istituzione di stazioni forestali sperimentali, alle quali io attribuisco tanto maggior valore, quanto più mancante o vana (perdonatemi l'espressione, e non sia alcuno che si dolga) si palesa l'azione dei giardini sperimentali e degli orti botanici, che avrebbero dovuto già rendere questo servizio all'Italia, sperimentando ed insegnando quali piante utili e ricche siano acclimatabili, e che invece forse in qualche luogo, forse anche nei più eminenti, sono ridotti a coltivazione di ortaglie anzichè alle funzioni di giardini sperimentali.

L'ordine del giorno che io propongo è questo:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, lo invita a provvedere a che, nel dare la più ampia applicazione possibile all'articolo 12 della legge forestale, si miri specialmente ad una introduzione, estensione e coltura delle piante di maggior valore industriale promovendo, in quanto occorra, la istituzione di stazioni forestali sperimentali ».

PRESIDENTE. Il ministro accetta l'ordine del giorno del senatore Cavasola?

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Lo accetto.

FROLA, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale lo accetta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Cavasola che rileggo:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio, lo invita a provvedere a che, nel dare la più ampia applicazione possibile all'art. 12 della legge forestale, miri più specialmente alla riproduzione, estensione e cura delle piante di maggior valore industriale, promuovendo, in quanto occorra, la istituzione di stazioni forestali sperimentali ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 26 così modificato dall'Ufficio centrale:

Art. 26. — L'osservanza della presente legge è affidata agli ufficiali ed ai sorveglianti forestali governativi, ed ai sorveglianti forestali provinciali alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Le spese per gli ufficiali e per i sorveglianti forestali governativi sono fatte dallo Stato.

Le spese per i sorveglianti forestali provinciali sono rimborsate allo Stato dalla provincia ove prestano servizio.

Quando il vincolo imposto in una provincia sia per tornare utile al territorio di altra inferiore per ubicazione, o di altre comprese nel medesimo bacino fluviale, in quanto allontani la possibilità di scoscendimenti, interramenti, frane, valanghe, di alterazioni nel suolo, di disordini nei corsi d'acqua, la provincia sottostante o le altre sovramenzionate saranno obbligate a contribuire nelle spese dei sorveglianti forestali.

In caso di opposizione della provincia sottostante o delle altre provincie contemplate nella legge, al contributo o di dissenso sulla misura del contributo, il Ministero di agricoltura, uditi Consigli provinciali, il Consiglio forestale ed il Consiglio di Stato, decide.

(Approvato).

Art. 26 bis. — Il numero dei sorveglianti, destinati a prestar servizio nella provincia, e l'ammontare degli stipendi sono determinati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio forestale.

(Approvato).

Art. 26 ter. — Contro le determinazioni tutte del Ministero è ammesso da parte degli interessati il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Onorevoli senatori. Vi parrà molto evidente e giusta la preghiera che io vi rivolgo. La IV Sezione del Consiglio di Stato, tutrice degli interessi individuali, potrà essere interpellata per tutto, meno che per le norme diret-

tive dell'Ufficio centrale, le quali non possono certamente dipendere da essa.

Tutto ciò è materia tecnica; si riferisce a quello che noi prescriviamo allo scopo di mantenere i boschi esistenti e di procacciarci dei boschi nuovi; e quanto si raccoglie sotto il concetto tecnico e le norme direttrici dell'azione per la tutela dei boschi, non è possibile che cadano sotto gli apprezzamenti della IV Sezione del Consiglio di Stato. Per cui io proporrei questa semplice aggiunta all'art. 26 *ter*: fatta eccezione per quelli riflettenti le prescrizioni di massima di che all'art. 4.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale è a cognizione in questo momento della proposta modificazione che ha qualche gravità, e, convenendo nel concetto esposto dall'onor. ministro che le questioni d'ordine tecnico debbono sfuggire ad altro giudizio, deve riflettere che le prescrizioni di massima non comprendono solamente le questioni di ordine tecnico, ma si riferiscono alla coltura ed alle utilizzazioni dei boschi; e di fronte alle disposizioni della legge in esame queste prescrizioni di massima contenendo anche altre disposizioni che non sono di ordine tecnico, l'Ufficio centrale accettando in massima la modifica proposta, nell'interesse vero della legge, dei diritti dei proprietari e dei diritti anche che potrà fare valere l'amministrazione forestale, crede che si debba soltanto dire: « fatta eccezione per quelle di ordine tecnico riflettenti le prescrizioni di massima di che all'art. 4 della legge ».

Mi pare che in questo senso possiamo essere d'accordo, perchè la modificazione corrisponde alla vera portata del giudizio e alla vera portata della legge.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto questa delucidazione che l'onorevole relatore fa a nome dell'Ufficio centrale.

Io non ho parlato che per la tutela della legge, e desidero che tutti i diritti individuali siano rispettati. Noi non vogliamo fare una legge tiranna ma una legge ragionevole, ed è ragionevole che tutto ciò che è di carattere

tecnico non possa essere soggetto alla IV Sezione del Consiglio di Stato. Quindi io accetto la dizione dell'aggiunta, come è proposta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Allora si dovrà dire così: « fatta eccezione per quelle di ordine tecnico riflettenti le prescrizioni di massima di che all'art. 4 della legge ».

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'art. 26 *ter* così modificato dall'Ufficio centrale e dal Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'intero articolo 1° con le aggiunte e gli emendamenti apportativi durante la discussione.

Chi approva l'art. 1° è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rileggo ora l'art. 2 del progetto di legge:

Art. 2.

Art. ... — I terreni lavorativi nudi, sottoposti a vincolo forestale ai termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario coltivati a bosco, saranno esenti dall'imposta prediale erariale per anni venti, se saranno coltivati a bosco ceduo, per anni quaranta se a pianto di alto fusto, e ciò a partire dal terzo anno successivo alla semente o al piantamento del bosco.

Il senatore Di Prampero propone un emendamento a questo articolo 2.

Ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

DI PRAMPERO. La ragione dalla quale fu mosso l'autore di questo articolo è, evidentemente, quella di far godere, come premio, l'esenzione delle imposte a quei diligenti proprietari che dedicano cure e spese alla coltivazione dei boschi.

Ora dalla dizione di questo articolo non apparirebbe che potessero godere di tale vantaggio quei proprietari possessori di beni incolti che vogliono coltivare a bosco il loro fondo. È per questa ragione che io pregherei l'Ufficio centrale ed il signor ministro, i quali, spero, entreranno in quest'ordine di idee, di voler consentire che alla parola *lavorativi* siano aggiunte le parole *ed incolti*. Perché dare soltanto

ai lavorativi questo vantaggio, mentre c'è più merito nei proprietari di mettere a bosco dei terreni incolti? Quindi io proporrei che il primo alinea di questo articolo venisse così modificato: « I terreni lavorativi ed incolti nudi sottoposti », ecc.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. L'emendamento proposto dall'onorevole Di Prampero tende a chiarire quanto fu proposto nell'articolo ora in discussione; quindi l'Ufficio centrale accetta senz'altro questo emendamento perchè appunto lo ritiene necessario per lo scopo voluto dallo stesso Ufficio centrale.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. E l'accetto anche io.

PRESIDENTE. Cosicché l'art. 2 verrebbe modificato così:

« ... I terreni lavorativi ed incolti nudi sottoposti a vincolo forestale ai termini degli articoli precedenti, qualora vengano dal proprietario coltivati a bosco saranno esenti dall'imposta prediale erariale per anni venti se saranno coltivati a bosco ceduo, per anni quaranta se a piante di alto fusto, e ciò a partire dal terzo anno successivo alla semente o al piantamento del bosco ».

Pongo ai voti questa parte dell'art. 2 così modificata.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Do lettura ora di un'aggiunta presentata dal senatore Codronchi a quest'art. 2, e che dice così:

« Eguale esenzione sarà accordata a quei proprietari che potranno dimostrare al Comitato forestale d'aver rimboschito terreni da un tempo non anteriore a dieci anni ».

Il senatore Codronchi ha facoltà di svolgere questa sua aggiunta.

CODRONCHI. Darò brevemente ragione della mia aggiunta. A me pare che essa sia appoggiata ad argomenti di giustizia e di prudenza; di giustizia, perchè coloro che sono stati i precursori di questo disegno di legge, che hanno avuto l'ardire di rimboschire terreni senza ricavarne reddito, debbono essere equiparati a coloro che allettati da questa legge, rimboschiranno in

avvenire. Ho messo il termine di dieci anni, ma su di esso sono disposto a transigere. Ad ogni modo l'esenzione non potrà estendersi al di là di dieci anni, perchè dopo tal termine un bosco incomincia a rendere frutto, e l'estensione non sarebbe legittima.

L'altro argomento della mia aggiunta è il seguente: può accadere che, coloro che hanno boschi giovani, li atterrino per ricavare intanto il capitale delle legna e usufruire poi dei benefici della legge che accorda l'esenzione; così noi vedremmo nel tempo che correrà tra l'approvazione della presente legge al Senato e quella della Camera, che molti boschi giovani saranno distrutti. Per queste considerazioni ho proposto quest'aggiunta che, credo, sarà accolta favorevolmente dall'onor. ministro, dall'Ufficio centrale e dal Senato.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'intendimento espresso dall'on. senatore Codronchi, che è formulato nell'aggiunta proposta all'articolo 2: solamente pregherebbe il senatore proponente a voler ridurre il termine proposto da dieci a cinque anni. Essenzialmente coll'articolo formulato dall'Ufficio centrale si tende ad incoraggiare le piantagioni di boschi, e questo incoraggiamento si dà con la esenzione dai tributi proposta dall'Ufficio centrale. È giusto anche che, come disse benissimo l'onorevole senatore Codronchi, quelle piantagioni che seguono in quest'intervallo, o a breve distanza, godano lo stesso trattamento. Perciò a noi sembra che ponendo il termine dei cinque anni si ottenga lo scopo giustamente desiderato dal senatore Codronchi.

PRESIDENTE. Interrogo il senatore Codronchi se accetta la variante dell'Ufficio centrale al suo articolo aggiuntivo.

CODRONCHI. Accetto.

PRESIDENTE. Interrogo il ministro se acconsente all'aggiunta.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'aggiunta proposta dal senatore Codronchi e modificata dall'Ufficio centrale:

« Eguale esenzione sarà accordata a quei proprietari che potranno dimostrare al Consiglio

ed al Comitato forestale di aver rimboschito terreni da un tempo non anteriore a cinque anni ».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore Borgatta presenta poi la seguente aggiunta:

« Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizione rimanendo diminuito di altrettanto lo ammontare annuo del contingente provinciale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Borgatta per svolgere la sua aggiunta.

BORGATTA. La mia proposizione aggiuntiva si può ritenere compresa nello spirito delle proposte fatte dal ministro e dall'Ufficio centrale, poichè non si può neanche supporre, mi pare, che lo sgravio che si accorda ad alcuno dei proprietari debba andare ad aggravio degli altri. Ad ogni modo, per togliere ogni dubbio, ho formulato la mia aggiunta che mi lusingo sarà accettata dal ministro e dall'Ufficio centrale.

FROLA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA, *relatore*. La proposta dell'onorevole senatore Borgatta è una esplicazione giusta e fondata di quanto abbiamo già votato, quindi l'Ufficio centrale dichiara di accettarla.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio se accetta l'aggiunta.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti quest'aggiunta all'art. 2 e che rileggo: « Le somme sgravate non daranno luogo a reimposizioni rimanendo di altrettanto diminuito l'ammontare annuo del contingente provinciale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto a partito l'intero articolo 2 così modificato.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente

legge con quelle della legge 20 giugno 1887, n. 3917.

(Approvato).

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Ora che la legge è stata approvata, io vorrei sapere dall'onorevole ministro a qual punto si trovi il disegno di legge sui demani comunali che ha un grande addentellato con questo che ne è il vero complemento.

Io so che lo ha presentato alla Camera, ma presentare alla Camera non vuol dir nulla, potrebbe anche essere dimenticato e cestinato. E non sarebbe la prima volta. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di sollecitarne il corso.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BACCELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio l'onorevole Astengo di avermi rivolta tale domanda, perchè il disegno di legge su i demani comunali è stato caldamente, affettuosamente, seguito da me come un disegno di alta e necessaria giustizia; e se questo è il sentimento mio, e se io dichiaro di aver cooperato alla redazione, alla formazione, di quella legge con tutto l'amore, può essere sicuro l'onorevole Astengo che ne caldeggerò nell'altro ramo del Parlamento la più pronta discussione.

ASTENGO. La ringrazio.

FROLA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. Come relatore debbo dare comunicazione al Senato delle petizioni che pervennero relativamente al disegno di legge testè discusso.

Il presidente della Deputazione provinciale di Torino, le Deputazioni di Venezia, di Ferrara, di Modena di Bologna, di Cuneo e di Siena, hanno presentato speciali domande relativamente al disegno di legge testè discusso. Di queste domande l'Ufficio centrale ha tenuto conto, per quanto era possibile, nella relazione e nella discussione; quindi l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice per queste petizioni.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione propone l'ordine del giorno sulle petizioni inviate al Senato sulla legge forestale.

LEGISLATURA XXI — 2ª SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1902

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvata).

PRESIDENTE. Ora si dovrebbe procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, ma sarà forse opportuno che esso venga prima sottoposto, per il suo coordinamento, all'Ufficio centrale, rimandando la votazione a scrutinio segreto alla seduta di lunedì.

MICELI. *Presidente dell'Ufficio centrale.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELI. *Presidente dell'Ufficio centrale.* In nome dell'Ufficio centrale, pregherei l'onorevole nostro presidente di far votare subito a scrutinio segreto il progetto che è stato oggi discusso, perchè non vi è nessuna ragione di differire questa votazione ad un altro giorno, non essendo necessario alcun coordinamento.

PRESIDENTE. Poichè così crede l'Ufficio centrale, se non si fanno osservazioni il progetto di legge testè discusso, sarà oggi stesso votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che dal computo dei voti è risultata convalidata la nomina a senatore del prof. Del Giudico Pasquale.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

« Modificazioni alla legge forestale del 20 giugno 1877 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di procedere all'appello nominale.

ARRIVABENE, *segretario.* Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Modificazioni alla legge forestale 20 giugno 1877 »:

Senatori votanti	84
Favorevoli	67
Contrari	17

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri » (N. 37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Ordinamento del servizio degli Uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli Uscieri ».

Chiedo all'onor. ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Vorrei pregare l'Ufficio centrale e il Senato di consentire a che la discussione si faccia sul progetto di legge presentato dal Ministero. E dico ciò perchè (è bene lo dichiaro fin d'ora), non potrei convenire nei concetti ai quali si ispirano i due emendamenti proposti coi quali si mutano radicalmente le disposizioni degli articoli 11 e 14. Infatti l'articolo 11 che distingue gli atti la cui notificazione spetta agli uscieri dei conciliatori, dagli altri dei quali la notificazione dovrebbe essere affidata agli ufficiali giudiziari, fu proposto ed adottato per una ragione di giustizia; per riparare cioè un grave danno sofferto dagli ufficiali giudiziari dopo che essi, per l'aumentata competenza dei conciliatori, perdettero i proventi degli atti e delle citazioni nelle controversie di un valore inferiore a cento lire. Ora, colla distinzione introdotta nell'articolo 11, tale perdita viene compensata. Inoltre, trattandosi di atti quali sono gli esecutivi che richiedono pratica e cognizioni speciali, è nell'interesse delle parti che tali atti siano compiuti da chi offre le maggiori garanzie sotto ogni aspetto. Quindi, siccome la disposizione votata dalla Camera raggiunge il doppio scopo di fare gli interessi delle parti ed insieme di compensare gli ufficiali giudiziari dei perduti

proventi, così devo insistere nella proposta ministeriale approvata dalla Camera elettiva.

Quanto alla seconda proposta che tende a modificare l'art. 14 per coordinarlo con altri due (6 e 7) aggiunti dall'Ufficio centrale nell'intento d'istituire gli alunni giudiziari, dichiaro che l'idea è degna di studio, ma non mi pare sia questo il momento di attuarla. Anch'io, trovandomi collaboratore dell'onorevole Zanardelli al Ministero di grazia e giustizia, l'aveva accolta in una riforma da me studiata circa il servizio degli uscieri. Ma mi arrestai di fronte all'inconveniente e al pericolo di formare un nuovo e numeroso personale in aspettazione di un posto e di aggravare lo Stato di un onere eventuale ove, come per gli alunni di cancelleria, si fosse dovuto almeno in parte retribuirlo.

Invece, col sistema del disegno di legge, i commessi bastano ai bisogni del servizio, e per essi non si va incontro a quel pericolo ed a quegli inconvenienti.

Ad ogni modo è una questione che potrà essere studiata e risolta in momento più opportuno.

Questa riforma non organizza definitivamente il servizio degli uscieri, ma provvede unicamente a migliorare subito la loro sorte, e a rendere più semplice e spedito e migliore il servizio, correggendo i difetti più notevoli. Ho quindi fiducia che l'Ufficio centrale vorrà aderire al mio desiderio perchè la discussione si apra sul progetto da me presentato, e ciò soprattutto perchè il progetto stesso rimanga tale quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento. Giova ripetere che si vuole per ora provvedere a rendere meno penosa la condizione degli uscieri meno retribuiti, a elevare le condizioni morali e materiali di tutti. Ora se il disegno di legge dovesse ritornare alla Camera elettiva, il ritardo a concedere una riforma tanto attesa dagli interessati, tante volte indarno promossa e tentata, produrrebbe giustamente nei medesimi un senso di sfiducia e di scoraggiamento.

FROLA, *relatore*. Domando la parola per fare alcune dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FROLA, *relatore*. L'onor. ministro di grazia e giustizia ha rivolta una preghiera all'Ufficio

centrale e cioè di non insistere negli emendamenti che ha presentato al disegno di legge votato dalla Camera elettiva. Poscia, dopo aver rivolta questa preghiera, ha dichiarato che non avrebbe accettato gli emendamenti. Di fronte a questa dichiarazione pare all'Ufficio centrale suo dovere di dichiarare fin da ora che lascia intera la responsabilità al ministro di grazia e giustizia di queste sue dichiarazioni, e della non accettazione delle proposte dell'Ufficio centrale, il quale dichiara di non insistere in questo. (*Benissimo*). Ciò anche per non ritardare oltre l'approvazione del disegno di legge votato dall'altro ramo del Parlamento e nella speranza che le questioni sollevate nella relazione dell'Ufficio centrale saranno tenute presenti per quei provvedimenti che saranno riconosciuti opportuni.

PRESIDENTE. Allora prego il senatore, segretario, Arrivabene a voler dar lettura del progetto di legge presentato dal Ministero.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:
(*Vedi stampato N. 37*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

VISCHI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Già il senatore Frola, quale relatore, ha dichiarato che l'Ufficio centrale rinuncia ai suoi emendamenti, lasciando intera al ministro la responsabilità del disegno di legge quale egli ce lo ha portato dall'altro ramo del Parlamento.

Però l'Ufficio centrale deve raccomandare al ministro e al Senato l'accoglimento del suo ordine del giorno, salvo al nostro presidente di metterlo in votazione quando crederà opportuno; ordine del giorno, che si legge in fine della cospicua relazione del nostro egregio collega, e col quale s'invita il Governo a presentare un disegno di legge relativo all'istituzione di una Cassa di previdenza per la pensione agli ufficiali giudiziari.

L'agitazione di tali funzionari o impiegati (e dico pensatamente o l'uno o l'altro perchè non si è arrivati ancora a stabilire cosa siano costoro) consistè sempre nel desiderio di assicurare l'avvenire loro e delle loro famiglie, inquantochè oggi, dopo un lungo e penoso lavoro, essi non possono fare altro che confidare nella

pietà dei loro colleghi superstiti. Ecco perchè essi domandarono sempre una Cassa di previdenza.

Parve che finalmente il Parlamento avesse voluto prendere in considerazione queste domande; ma il progetto di legge, che è quello che ora esaminiamo, pur portando pomposamente nella sua intestazione precisamente le parole: « Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza », parla di molte altre cose, e della Cassa di previdenza non parla affatto. Dal momento che subito un'altra legge dovrà venire, noi facciamo fin d'ora raccomandazione vivissima al ministro perchè voglia con la futura legge sciogliere questa antica promessa del Governo ed assicurare agli ufficiali giudiziari un assegno per la loro vecchiaia e per i loro figliuoli. Come è naturale, noi non possiamo accennare ai mezzi per la creazione e pel funzionamento della desiderata Cassa di previdenza. Sono questioni queste da trattarsi opportunamente. Noi ora dobbiamo limitarci a raccomandare al Governo e al Senato, come io faccio ora a nome dell'Ufficio centrale, che ho l'onore di presiedere, l'accoglimento del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia*. Non solo non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno della Commissione, ma aderisco volentieri al concetto al quale esso s'ispira.

È vero, come notò il senatore Vischi, che il progetto di legge quale fu originariamente presentato comprendeva due parti: la prima concernente l'ordinamento del servizio degli uscieri, l'altra diretta ad istituire la Cassa di previdenza raccomandata coll'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Ma la Commissione parlamentare e il Governo dovettero abbandonare la seconda parte, che sollevò obiezioni e incontrava gravi difficoltà derivanti dall'ideato ordinamento del nuovo istituto, tanto in relazione agli oneri da imporsi agli uscieri quanto in rapporto al concorso della finanza dello Stato.

La discussione quindi della Cassa di previdenza e dell'organismo di questo nuovo istituto avrebbe creato ostacoli e dissensi, tali da ritardare quel miglioramento delle condizioni degli uscieri che è lo scopo principale della legge.

Quindi, per raggiungere sollecitamente questo intento e per aver agio e tempo a meglio studiare le basi e l'assetto della Cassa di previdenza si rimandò a momento più opportuno l'esame della questione. Ma ciò non può essere d'ostacolo, e che tale questione sia esaurita e risolta con sollecita cura.

Perciò io non solo accetto l'ordine del giorno ma assumo l'impegno di concretare, quanto più presto mi sarà possibile, il progetto raccomandato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione degli articoli, rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato del Regno, passando alla discussione degli articoli del disegno di legge relativo all'ordinamento del servizio degli ufficiali giudiziari, fa invito al Governo perchè abbia a presentare un disegno di legge relativo alla istituzione di una Cassa di previdenza per la pensione agli ufficiali stessi ».

Il signor ministro ha dichiarato di accettare questo ordine del giorno.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo senza altro ai voti.

Chi approva l'ordine del giorno testè letto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Ordinamento del servizio.

Art. 1.

Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle corti assumeranno da ora innanzi il nome di Ufficiali giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuto l'età di anni 21 e non superare quella di anni 35;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un Istituto regio o pareggiato;

5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana e sull'aritmetica e sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli uscieri;

6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si è esclusi o non si può essere assunto all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col Regio Decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

7° non essere in istato d'interdizione o di inabilitazione o di fallimento.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

L'esame di concorso sarà scritto ed orale ed avrà luogo presso ciascun distretto di Corte d'appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del pubblico ministero delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato e del cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegherà anche le funzioni di segretario della Commissione.

Il numero dei posti da mettersi a concorso sarà fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.

Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalità del medesimo saranno determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del primo pre-

sidente, sentito il procuratore generale, e destinati a prestar servizio presso le preture del distretto.

(Approvato).

Art. 5.

Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, tenendo conto del doppio criterio dell'anzianità e del merito.

A tale destinazione provvede il primo presidente, con le norme dell'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti d'appello dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale.

Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro, avrà luogo con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 6.

All'attuale titolo VII della tariffa civile approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato A.

La tariffa penale approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, è modificata negli articoli 89, 173, 175, 180 e 188, giusta l'allegato B.

L'articolo 178 di detta tariffa è abrogato.

ALLEGATO A.

Titolo VII della tariffa civile.

CAPO I.

Ufficiali giudiziari presso i pretori.

245. Per ogni citazione fatta con semplice biglietto anche verbalmente quanto ai testi-

moni (articoli 132-133 Codice procedura civile), lire 0.25.

246. Per la notificazione di ogni citazione fatta con atto formale, di sentenze, ordinanze e provvedimenti, di precetto per l'esecuzione sopra i beni mobili, di sequestro e di pignoramento presso terzi o di qualunque siasi altro atto, comprese le vidimazioni per consegna della copia dell'atto al portinaio della casa o vicino d'abitazione od al sindaco, e gli altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici uffici (articoli 132-134; 141 e 631 Codice procedura civile), lire 0.50.

Per l'originale dell'atto formale di citazione e del precetto mobiliare, oltre il diritto suddetto, lire 0.50.

247. Per ogni consegna di atto di citazione al pubblico ministero presso il tribunale civile e per sunto di detti atti o l'estratto di qualche bando da inserirsi nel giornale degli annunzi giudiziari (articoli 141-142 e 630 Codice procedura civile), lire 1.

248. Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza:

dal procuratore dell'attore o, in mancanza, dalla parte attrice, lire 0.20.

249. Per ogni verbale di pignoramento, sequestro, sia presso il debitore che presso terzi, o ricognizione di beni mobili e frutti già pignorati e sequestrati, compresa, occorrendo, l'assegnazione (articoli 593-598-602-606 e 930 Codice procedura civile, articolo 885 Codice commerciale), lire 4.

Se per somma eccedente le lire cento e la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza, purchè però risulti in cifre ed in lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e terminate le operazioni.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso, pagasse la somma dovuta prima che l'operazione fosse incominciata, sarà ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato.

250. Pel deposito nella cancelleria della pretura del verbale di pignoramento o di sequestro e per il deposito del danaro, titoli di credito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento da lui pignorati (articoli 604, 609 e 930 Codice di procedura civile), lire 0.50.

Questa tassa non è dovuta se trattasi di pignoramenti, nei quali il credito principale non eccede le lire 100.

251. Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in vendita (art. 628 Codice procedura civile), lire 2.

Per la formazione del bando originale (articolo 629 Codice procedura civile), lire 1.

252. Per ciascuna vendita agl'incanti di beni mobili pignorati, lire 3.

Quando per l'esecuzione venisse impiegato un tempo maggiore di due ore, sarà dovuto in più per il tempo maggiore, il diritto a rata di vacanza.

253. Per l'atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immobili (art. 659 Codice procedura civile), lire 2.

254. Per l'assistenza in caso di vendita di immobili con l'obbligo di fornire le candele (articoli 675 e 825 Codice proced. civile), lire 3.

Se la durata dell'incanto non avrà ecceduto un'ora, sarà dovuta la sola metà di questo diritto.

255. Per gli atti di offerta reale e di deposito quando il tempo impiegato non superi tre ore (articoli 902 e 906 Codice procedura civile), lire 3.

Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in ragione di vacanza.

256. Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto all'ordine in danaro o in derrate (art. 303 Codice commerciale):

per somma inferiore alle lire 50, lire 1;
da 50 a meno di 200, lire 1.50;
da 200 a meno di 500, lire 2;
da 500 a 1000, lire 3.

Questo diritto, è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive purchè non si eccedano le lire 8.

Oltre questo diritto sarà pure dovuto quello di copia per la trascrizione in apposito registro dei protesti per intero, giorno per giorno e per cadauna facciata, lire 0,20.

257. Per l'arresto di un debitore, compreso il relativo verbale (art. 752 Codice procedura civile), lire 15.

258. Per la vacanza innanzi al pretore od al presidente del tribunale civile quando il debitore domanda di essere sentito, compresa la scritturazione del provvedimento nel verbale

se venga fatto dall'ufficiale giudiziario (art. 755 Codice procedura civile), lire 2.

259. Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri, comprese le copie del verbale che dovranno essere redatte (articoli 759, 760 Codice procedura civile), lire 3.

260. Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere tanto per il verbale che per le copie occorrenti, il diritto complessivo (art. 764 Codice procedura civile), lire 4.

261. Per il verbale di consegna di beni mobili (art. 742 Codice procedura civile), L. 4.

262. Per il verbale di rilascio di beni immobili qualunque sia il loro valore (art. 745 Codice di procedura civile), lire 4.

Se la durata dell'atto superi tre ore, il diritto per il tempo impiegato in più verrà esatto a rata di vacanza come nel precedente n. 249.

263. Per il deposito di ciascuno di detti verbali di consegna di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancelleria della pretura (articoli 744 747 Codice procedura civile), L. 0.50.

264. Per l'assistenza a tutti gli atti per cui l'ufficiale giudiziario sarà richiesto dal cancelliere del pretore e del conciliatore procedente, sarà dovuto il diritto di vacanza in ragione del tempo impiegato (art. 861 Codice procedura civile).

Lo stesso diritto competerà al banditore per l'assistenza agli incanti dei beni mobili (articolo 641 Codice procedura civile).

265. Per le copie di ogni notificazione delle sentenze, decreti, verbali ed altri provvedimenti, e dell'atto di citazione, precetto, ricorso in Cassazione e di ogni altro atto che ai termini del Codice di procedura possano spedirsi dagli uffiziali giudiziari, purchè dalla presente tariffa non comprese già nel diritto come sopra assegnato, sarà dovuto per ogni facciata di scritturazione il diritto, lire 0.20.

Tale diritto non sarà dovuto per la scritturazione degli atti originali.

266. Per ogni iscrizione di atti nel repertorio, purchè in calce della specifica si faccia constare del relativo numero di iscrizione, lire 0.10.

Questo diritto non sarà dovuto quando l'ufficiale giudiziario avrà fatta la citazione per biglietto in carta libera.

267. Quando per gli atti del loro ministero gli uffiziali giudiziari dei pretori dovranno tra-

sferirsi al di là di un chilometro dalla sede dell'ufficio a cui appartengono, sarà ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese di viaggio, di trasporto e di cibaria per ogni chilometro di distanza, lire 0,40.

Per i chilometri percorsi onde restituirsì alla residenza non è dovuta alcuna indennità, ed in caso di più atti si osserva il disposto del n. 284.

CAPO II.

Uffiziali giudiziari presso i tribunali.

268. Per ogni notificazione di comparse, atti conclusionali, decreti ed ordinanze relative alla istruzione delle cause, nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi da procuratore a procuratore, come pure per la notificazione ai procuratori dell'avviso indicante le cause da spedirsi in ciascuna udienza almeno un giorno prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'avviso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispositivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il prescritto dell'art. 366 del Codice di procedura civile (articoli 244, 268 del regolamento), lire 0,40.

269. Per la chiamata di ogni causa e per l'assistenza all'udienza sia del tribunale che del presidente (art. 251 del regolamento):

per ciascuno dei procuratori, lire 0.40.

270. Per l'assistenza agli incanti qualunque sia il tempo impiegato ed il numero dei lotti, comprese le candele, lire 4.

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora sarà dovuta la sola metà del diritto.

271. Per l'assistenza agli incanti di navi od altri bastimenti da mare, barche, scialuppe e simili di qualunque portata sieno, comprese le candele, lire 3.

Se la durata degli incanti non eccederà un'ora saranno solamente dovuti i due terzi del diritto.

272. Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia che a termini di legge gli uffiziali giudiziari dei tribunali possono spedire, sarà dovuto il diritto uguale a quello fissato per gli uffiziali giudiziari di pretura come ai numeri 265 e 266.

Il diritto di repertorio però non sarà dovuto quando l'ufficiale giudiziario avrà fatto delle citazioni per biglietto in carta libera, ovvero delle citazioni o notificazioni da procuratore a

procuratore e delle intimazioni di avvisi agli stessi procuratori.

273. Per la loro trasferta fuori della sede dell'ufficio cui appartengono come nel capo precedente al n. 267, e per gli atti di protesta come al n. 256, saranno dovuti gli stessi diritti in essi rispettivamente stabiliti.

274. Per tutti gli altri atti di competenza degli uffiziali giudiziari presso i tribunali civili contemplati nel caso precedente, e pei quali in questo non sia stato ad essi assegnato un diritto particolare, avranno gli stessi diritti attribuiti agli uffiziali giudiziari dei pretori col l'aumento della metà.

CAPO III.

Ufficiali giudiziari presso le Corti d'appello.

275. Per la chiamata delle cause ed assistenza all'udienza sarà dovuto il doppio del diritto fissato al n. 269 per gli uffiziali giudiziari dei tribunali.

276. Per tutti gli altri atti del loro ministero avranno i medesimi diritti stabiliti per gli uffiziali giudiziari dei tribunali, aumentati della metà, ad eccezione dei diritti portati al n. 256, come pure del diritto d'iscrizione a repertorio e di quello di copie che saranno dovuti nella stessa somma fissata ai nn. 265, 266 e 272.

277. Il disposto del n. 273 per quanto concerne le indennità di trasferta, vale anche per gli uffiziali giudiziari presso le Corti di appello.

CAPO IV.

Ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione.

278. Per ogni notificazione:

Se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ricorso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte, lire 1.

Se alla parte (articoli 524, 525, 531, 546, 551 prima parte, 784 e 786 Codice procedura civile), lire 1.50.

279. Per ogni avviso spedito dal cancelliere da darsi agli avvocati delle parti in conformità degli articoli 537, 551 del Codice procedura civile (art. 289 del regolamento), lire 0.50.

280. Per ogni chiamata di causa all'udienza compresa l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa, lire 1.

281. Per le copie di ogni atto che a termini di legge si possono spedire dagli uffiziali giudiziari anzidetti, saranno dovuti per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di sillabe, lire 0.30.

282. Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio, lire 0.10.

283. Per la loro trasferta fuori della loro residenza accennata nel n. 267 sarà dovuto per ogni chilometro di distanza L. 0.60.

CAPO V.

Disposizioni comuni a tutti gli uffiziali giudiziari.

284. Quando gli uffiziali giudiziari faranno più atti nella stessa gita, nello stesso giorno, a richiesta della stessa parte, non potranno esigere che una sola tassa di trasferta la quale si dovrà da essi ripartire su tutti gli atti in proporzione del loro numero e delle varie distanze percorse.

Nel calcolo delle distanze si dovrà tener conto di quelle minori che si sarebbero dovute percorrere e non di quelle effettivamente seguite quando non vi sia stata una legittima causa.

Per determinare le singole distanze gli uffiziali giudiziari dovranno attenersi agli stati compilati giusta le prescrizioni della tariffa penale e non potranno tener conto di quelle maggiori che esistessero per recarsi a punti staccati dai centri delle borgate, parrocchie od altre frazioni portate negli stati medesimi.

285. Mediante i diritti assegnati agli uffiziali giudiziari nel presente titolo, nulla potranno i medesimi pretendere per la scrittura constatante le formalità di notificazione e d'intimazione sull'originale e sulle copie.

286. Quando gli uffiziali giudiziari delle Corti e dei Tribunali si trasferiranno fuori della propria residenza per fare atti che a termine di legge possono eseguire in concorso con quelli di Pretura, percepiranno i diritti ad essi spettanti in base alle precedenti disposizioni.

In questo caso però non possono portarsi in ripetizione a carico delle controparti se non i diritti che sarebbero dovuti qualora gli atti fossero eseguiti da un uffiziale di Pretura, salvo che vi sia stata speciale destinazione delle Corti e dei Tribunali.

La Commissione nominativa dovrà contenere

la natura e qualità dell'atto e la designazione del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, e ne verrà fatta espressa menzione nell'atto medesimo.

237. Nel computo dei diritti di copia non sarà compresa l'ultima facciata se non contiene almeno otto linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, ma la prima, qualunque sia la scritturazione, sarà sempre computata per intero,

Lo stesso numero di sillabe prescritte poi cancellieri sarà osservato anche per gli ufficiali giudiziari.

ALLEGATO B.

Modificazioni alla tariffa penale.

Art. 89.

Se gli ufficiali giudiziari faranno più atti nella stessa gita, nello stesso giorno e in seguito a richiesta della stessa parte, dovranno ripartire il diritto di trasferta proporzionalmente alla distanza di ciascuno su tutti gli atti originali, secondo il quadro contenuto nel modello n. 1 annesso alla tariffa.

Art. 173.

Agli ufficiali giudiziari i quali coi proventi da essi percetti per atti di ufficio di qualunque specie, tanto in materia civile, quanto in materia penale, non vengano a conseguire annualmente quelli di Pretura lire 1000, quelli di Tribunale lire 1200, quelli di Corte di lire 1500, sarà corrisposta un' indennità a titolo di supplemento fino all'importo di tali cifre.

Art. 175.

Le tasse che fossero dovute per atti in materia civile e fatti nell'interesse dello Stato e che gli ufficiali giudiziari sono tenuti di eseguire gratuitamente, non potranno mai essere portate in ripetizione se non che a carico dei privati quando vengano condannati al rimborso, eccettuate le spese di trasferta e dei testimoni a sensi dell'art. 134.

Art. 186.

Le indennità da accordarsi come supplemento devono ripartirsi a rate trimestrali ed in base all'art. 173, per cui riunite ai proventi non po-

tranno mai eccedere per ciascun ufficiale giudiziario, se di Pretura lire 250, se di Tribunale lire 300 e se di Corte lire 375.

L'eccedenza dei proventi esatti in un trimestre sarà tenuta a calcolo nel fissare l'indennità nei trimestri successivi dello stesso anno e ne sarà quindi fatto riporto nello stato riassuntivo.

Art. 188.

Le indennità di trasferta tanto in materia civile quanto in materia penale saranno segnate in repertorio in apposita colonna; però nel formare il complessivo ammontare di tutte le percezioni fatte, onde fissare la somma che dovrà essere assegnata ai termini degli articoli 173 e 174, le dette indennità di trasferta saranno calcolate per metà.

Pongo ai voti l'art. 6 coi due allegati.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto seguito nonchè l'ammontare dei diritti esatti e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

Il visto prescritto dall'articolo 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 20 e le successive con un'ammenda da lire 20 a 50, salve le pene disciplinari.

(Approvato).

Art. 8.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'uffiziale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli uffiziali stessi.

Fra i proventi non sono comprese se non limitatamente ad una quinta parte le indennità di trasferta che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell'uffiziale che l'ha eseguita.

Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

(Approvato).

Art. 9.

L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso 2° dell'articolo 7 sarà fatta con ordinanza dal capo del Collegio o dal pretore, uditi gl'interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo è presentato al rispettivo Collegio.

Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della Sezione civile, sentito il pubblico ministero.

(Approvato).

Art. 10.

Gli uscieri degli uffici di conciliazione saranno nominati dal presidente del tribunale sentito il procuratore del Re e verranno scelti fra gl'inservienti comunali o fra le altre persone residenti nel luogo che presentino le necessarie garanzie di capacità e di moralità.

(Approvato).

Art. 11.

Gli atti di usciere negli affari di competenza dei conciliatori, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento, spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

Quelli per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'articolo 12 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e degli atti stragiudiziali, anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 12.

Gli ufficiali giudiziari sotto la loro responsabilità potranno valersi, per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera di commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale o della Corte, sentito il pubblico ministero.

I commessi, previa l'autorizzazione [presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione degli avvisi e delle citazioni per biglietto, comprese quelle per i testimoni, tanto in materia civile che penale.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 13.

Entro sei mesi dall'attuazione della presente legge, con decreto Reale sarà pubblicato il ruolo organico degli ufficiali giudiziari assegnati a ciascun distretto di Corte d'appello.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge, e successivamente ogni cinque anni, il ruolo suddetto sarà sottoposto a revisione e, ove occorra, sarà modificato con Regio decreto.

Questi decreti non vanno soggetti a reclamo od a ricorso qualsiasi.

(Approvato).

Art. 14.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nel relativo regolamento, nonchè quelle della tariffa in materia civile e penale, che non sono state modificate con la presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora i proventi annui di un ufficiale giudiziario superino le lire quattromila, la maggior somma, prelevati due quinti a favore del medesimo, sarà versata nel modo stabilito dal regolamento per i sussidi di cui all'art. 177 della tariffa penale approvata col Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

(Approvato).

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato a fare le disposizioni transitorie e tutte le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge andrà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di lunedì 8 corrente.

FROLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

FROLA, relatore. Ho il dovere di dire brevemente al Senato delle petizioni che pervennero all'Ufficio centrale, petizioni che sono molto numerose e riunite in apposito elenco; esse riflettono essenzialmente le questioni sollevate ed esaminate nella relazione, gli atti da notificarsi dagli uscieri delle preture e dei conciliatori, i diritti loro spettanti ed altri miglioramenti reclamati dalla classe degli uscieri.

L'Ufficio centrale propone il rinvio di queste petizioni agli archivi del Senato perchè se ne possa tener conto ove altri studi ed altre proposte si debbano fare sull'argomento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale propone il rinvio agli archivi delle petizioni.

Se non si fanno osservazioni la proposta dell'Ufficio centrale s'intenderà approvata.

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri (N. 37).

II. Discussione del disegno di legge:

Fondazione in Roma di un Istituto di credito agrario per il Lazio (N. 13).

Vorrei pregare i signori senatori che debbono riferire su alcuni disegni di legge già da tempo distribuiti a voler sollecitare la presentazione delle loro relazioni perchè si possa avere materia per continuare nelle nostre discussioni.

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Lezionate per la stampa l'11 dicembre 1902 (ore 16).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.